



1787 1 / 2011

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTO PREDEN

- Presidente -

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANGELO SPIRITO

- Consigliere -

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15046-2009 proposto da:

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato LIGUORI

MICHELE, che li rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

Lesioni da
sinistro
stradale -
gravidanza
inconsapevole
-
interruzione
necessaria

R.G.N. 15046/2009

Cron. 17841

Rep. 4950

Ud. 23/06/2011

PU

~~Contributo integrativo~~
contributo
unificato

2011

1724

[redacted], in persona del
Procuratorae Speciale Avv. [redacted],
elettivamente domiciliata in ROMA, V.A.BAIAMONTI 10,
presso lo studio dell'avvocato CALDORO MARIA
FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato
MAGALDI RENATO giusta delega a margine del
controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

[redacted]
SRL , [redacted] , [redacted]
[redacted] SPA , [redacted]
SPA [redacted] , [redacted] SPA -
[redacted] SPA [redacted] , [redacted]
[redacted] SPA , [redacted] SPA ;

- intimati -

Nonché da:

[redacted], elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo
studio dell'avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato
e difeso dall'avvocato PROCACCINI ERNESTO giusta
delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell'avvocato LIGUORI MICHELE, che li rappresenta e
difende giusta delega a margine del controricorso;

[redacted], in persona del
Procuratore Speciale Avv. [redacted] elettivamente
domiciliata in ROMA, V.A.BAIAMONTI 10, presso lo
studio dell'avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA,
rappresentata e difesa dall'avvocato MAGALDI RENATO
giusta delega a margine del controricorso;

**- controricorrenti all'incidentale -
nonchè contro**

[redacted]

SRL , [redacted]

SPA , [redacted]

[redacted] SPA - [redacted] SPA [redacted]

[redacted] SPA , [redacted] SPA ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1570/2008 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, IV Sezione Civile, emessa il
31/03/2008, depositata il 30/04/2008; R.G.N.
2331/2005.

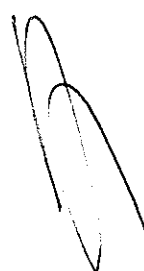
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO

AMATUCCI;

udito l'Avvocato MAGALDI RENATO;

udito l'Avvocato FONSI GIANLUCA per delega
dell'Avvocato PROCACCINI ERNESTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
inammissibilità o rigetto ricorso principale,
inammissibile il ricorso incidentale.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 1581 del 14.2.2005 il tribunale di Napoli, decidendo su varie domande risarcitorie relative a danni derivati da un incidente stradale verificatosi l'8.3.1991, nel quale erano state coinvolte un furgone blindato delle Poste e due autovetture, accertò che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva di [] [] (che alla guida una Opel Kadett aveva invaso la corsia percorsa dal furgone, superando la doppia striscia continua) e la condannò, in solido con la [] s.p.a. e con l'assicuratrice [] s.p.a., a pagare € 30.336 (+ 3.185) alla trentasettenne [] che aveva riportato lesioni personali.

2.- Con sentenza n. 1570 del 2008 la corte d'appello di Napoli, per quanto in questa sede ancora interessa, ha respinto l'appello della [] in punto di *an debeatur* e parzialmente accolto quello della [] sul *quantum*, aumentando fino ad € 37.575,96 (da rivalutarsi, oltre agli interessi) la somma dovutale in considerazione del fatto che, benché inconsapevole di essere gravida da poche settimane (del quarto figlio), aveva dovuto praticare un aborto terapeutico in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la [], il marito [] ed i tre figli ([] [] []), affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la [], che propone anche ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Al ricorso principale resiste con controricorso anche

[] assicuratrice del furgone delle Poste.

I ricorrenti principali resistono con controricorso al ricorso incidentale.

Tutti hanno depositato memoria, mentre nessuno degli altri intimati ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

A) Il ricorso incidentale []:

2.- E' logicamente preliminare lo scrutinio del ricorso incidentale della [], che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2054, 2697, 2731 e ss. cod. civ., 41 cod. pen., 99, 112, 116, 231 e ss. cod. proc. civ., nonché ogni possibile tipo di vizio della motivazione sul punto decisivo costituito dalla individuazione dell'esclusiva responsabile dell'incidente.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

In calce all'illustrazione del motivo, a pagina 26 del ricorso incidentale, è scritto:

"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 366 c.p.c. dica codesta Ecc.ma Corte se, in presenza di risultanze istruttorie contraddittorie e comunque non univoche in merito all'esatta ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, il Giudice del merito può ritenere in ogni caso che la condotta di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nel medesimo incidente sia stata causa esclusiva della produzione dello stesso e ritenere, altresì, superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., escludendo peraltro la

colpa di uno dei predetti conducenti, pur avendo quest'ultimo violato le disposizioni del codice dello strada e comunque le norme di ordinaria prudenza e diligenza rapportate alle caratteristiche della strada dove è avvenuto l'incidente stradale di cui si discute.

Dica, inoltre, se il giudice del merito può, in ogni caso, omettere di accertare il comportamento di ciascuno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nel medesimo incidente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, nonché l'efficienza causale del predetto comportamento in ordine alla produzione dell'evento dannoso di cui si discute".

Nessuna delle due proposizioni soddisfa i requisiti di cui all'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*.

Non la prima, poiché dalla risposta affermativa non deriverebbe l'accoglimento del ricorso, essendo dalla ricorrente presupposto che le risultanze istruttorie fossero contraddittorie, mentre secondo la corte non lo erano affatto. Per attaccare la sentenza sul punto sarebbe stato, in ipotesi, necessario offrire le indicazioni (sintetiche e finali) di cui all'art. 366 bis relative al vizio di motivazione sull'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del merito. E tali indicazioni mancano.

Non la seconda, poiché la "situazione di fatto accertata" lo era stata appunto nel senso che la colpa fosse da ascrivere interamente alla ricorrente. E per criticare la motivazione su quell'accertamento sarebbe stato ancora una volta necessario offrire le indicazioni che neppure qui sono state date.

E' in realtà censurato l'apprezzamento del fatto, insuscettibile di rivisitazione in questa sede.

B) Il ricorso principale .

3.- Con i primi due motivi di ricorso sono denunciate violazione e falsa applicazione di norme di diritto, anche di rango costituzionale, alla luce dei principi enunciati da Cass., sez. un., n. 26972 del 2008, domandandosi, a chiusura del primo, se le lesioni patite con postumi permanenti del 10% e l'interruzione coartata della gravidanza dovessero comportare "un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico" (pag. 16 del ricorso) e, a chiusura del secondo, se tanto dovesse comportare "un'adeguata motivazione" in ordine alla gravità del reato, della lesione e del pregiudizio (a pag. 20).

3.1.- Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché alla personalizzazione la corte d'appello ha dichiaratamente proceduto pagina 17 della sentenza (portando ad € 12.000 il danno morale, somma "di gran lunga superiore alla misura ch in media si riconosce", proprio in considerazione della ulteriore sofferenza morale patita dalla per aver dovuto praticare un aborto terapeutico; e tuttavia osservando che la gravidanza era stata proprio allora scoperta, sicché non poteva dirsi che ella avesse subito una sofferenza sconvolgente); mentre il secondo è inammissibile in relazione al riferimento nel quesito alla motivazione (che può concernere solo una *quaestio facti* e mai una *quaestio iuris*) in una censura di *error in iudicando*, che in cassazione è necessariamente correlata ad un errore di diritto.

4.- Col terzo motivo è denunciato vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione del danno morale.

4.1.- La censura è inammissibile in quanto totalmente difetta il momento di sintesi di cui all'art. 366 *bis* cod. proc. civ., contenente "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione".

5.- Col quarto motivo è dedotto "l'error in iudicando per la violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. in relazione al principio di interpretazione vincolante delle Sezioni Unite 11.11.2008 n. 26972 al punto 4.9 (secondo esempio) in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 Cost. e 33 Carta di diritti fondamentali dell'Unione Europea, con riferimento alla mancata liquidazione del danno morale al padre del nascituro ed ai germani".

5.1.- La corte d'appello, alle pagine 18 e 19 della sentenza, ha rigettato l'appello di tutti gli attuali ricorrenti in ordine alla richiesta di liquidazione *"del danno esistenziale dovuto alla lesione della sfera affettiva per la perdita del nascituro"* sul conclusivo rilievo che *"ove si ammettesse la sua autonoma sussistenza nel caso di specie, si finirebbe col compiere una duplicazione risarcitoria, liquidando due volte la pecunia doloris per le medesime privazioni"*.

Ora, è del tutto evidente che tale motivazione si attaglia al rigetto della domanda della (il cui danno non patrimoniale era stato riconosciuto), e non certo alla posizione del padre e dei fratelli, la cui domanda era stata respinta in primo grado.

Ma non della totale assenza di motivazione in ordine al rigetto delle pretese risarcitorie del padre e degli altri figli dei genitori del concepito si dolgono i ricorrenti, che invocano il principio di diritto tratto da Cass., sez. un., n. 26972/2008 e così testualmente riportato: "nel caso di danno parentale, il danno morale del parente ed il danno per la perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita al momento in cui la perdita è percepita è quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che la componente del complesso pregiudizio, che va interamente risarcito" (a pag. 29 del ricorso).

Il principio invocato è del tutto inconferente rispetto alla rilevata, assoluta assenza di motivazione, sicché la censura risulta manifestamente infondata.

C) Conclusioni.

6.- I ricorsi sono respinti.

Le spese tra i ricorrenti in via principale e la ricorrente in via incidentale possono essere compensate, stante la soccombenza reciproca.

Quelle sostenute dall' [] , che ha tempestivamente resistito ad entrambi i ricorsi, vanno rimborsate da ciascuna delle parti soccombenti in ragione della metà.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

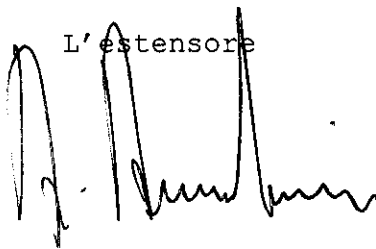
riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese tra i ricorrenti principali [] e la ricorrente incidentale []

condanna i primi e la seconda a rimborsare all' [] le spese processuali, che pone per la metà a carico dei

[] e per la metà a carico della [] e che
liquida in complessivi € 3.200, di cui 3.000 per onorari, oltre
alle spese generali ed agli accessori di legge.

Roma, 23 giugno 2011

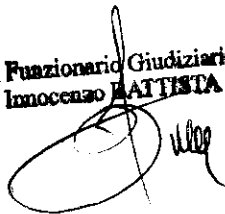
L'estensore



Il presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 31 AGO 2011
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

